



COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 DEL 02/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno due del mese di Aprile dalle ore 10:15 ed in continuazione, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

COGNOME E NOME	PRESENTA
SINDACO BARONE ANDREA VITO	SI
PRESIDENTE BOTTAZZO GABRIELE	SI
CONSIGLIERE DE SANTIS ROCCO	SI
CONSIGLIERE SANZO' GIANPAOLO	SI
CONSIGLIERE ROMANO ELEONORA SERENA	SI
CONSIGLIERE MARGARI FABIOLA	SI
CONSIGLIERE LONGO FABIANA	SI
CONSIGLIERE TOSCANO ROBERTA	SI
CONSIGLIERE PERRONE MARIATERESA	--
CONSIGLIERE DE MITRI PAOLA	--
CONSIGLIERE ROMANO VINCENZO	--
CONSIGLIERE SANZO' GUIDO	--
CONSIGLIERE LUCHINA ROCCO	--

Presenti n° 8 Assenti n° 5

Partecipa il Segretario Generale Dott. VERDESCA DARIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BOTTAZZO GABRIELE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, commi da 739 a 783 della legge n. 160 disciplina ex novo l'IMU;

Visto che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30.7.2020 sono state approvate le aliquote Imu per l'anno 2020;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Uditi gli interventi come da allegato resoconto stenotipistico;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0 per mille (aliquota azzerata per l'anno 2021): esenti a decorrere dall'anno 2022;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

C) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi del D. Lgs. n .267/2000.

Punto n. 5: «Approvazione aliquote IMU anno 2021».

PRESIDENTE

Espone il Sindaco. Prego Sindaco.

SINDACO

Portiamo alla visione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione per quanto riguarda l'approvazione delle aliquote IMU anno 2021. Le aliquote restano invariate. Quindi, per quanto riguarda l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 l'aliquota sarà pari a 4 per mille. Per quanto riguarda i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione delle categorie D10, l'aliquota sarà pari al 10,6 per mille; per i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti l'aliquota sarà pari al 10,6 per mille; per i terreni agricoli l'aliquota sarà pari al 10,6 per mille e per le aree fabbricabili l'aliquota sarà pari al 10,6 per mille. Sono tutte aliquote che manteniamo inalterate, quindi, non c'è nessun aumento.

Volevo, però, solo significare una cosa importante abbiamo preso una scelta per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale e per quanto riguarda i fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita. Per quanto riguarda queste due categorie dove lo strumento principale dice che l'aliquota deve essere pari allo 0,8% ed i comuni possono solo ridurla solo fino all'azzeramento, ecco noi l'abbiamo ridotta all'azzeramento. Quindi, per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota sarà pari allo zero per mille, quindi, non è dovuta, così come quelli che sono detti beni merce l'aliquota sarà pari allo zero per mille. È una opportunità che abbiamo deciso di dare soprattutto a quei fabbricati dove si producono e si trasformano prodotti agricoli, oppure gli immobili che sono accatastati come rurali, strumentali tanto per intenderci gli agriturismi.

PRESIDENTE

Grazie Sindaco. Interventi? Nessuno. Prego possiamo procedere al voto.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato.

PRESIDENTE

Unanimità. Per l'immediata esecutività.

Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene approvata.

PRESIDENTE

Unanimità. Possiamo procedere.

Il Presidente

Dott. BOTTAZZO GABRIELE

Il Segretario Generale

Dott. VERDESCA DARIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI ALEZIO
Provincia di Lecce

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 123 del 25/02/2021:

con oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Dr.ssa LATERZA MONICA CLAUDIA in data 26/02/2021.

Alezio, lì 26/02/2021.

IL RESPONSABILE

Dr.ssa LATERZA MONICA CLAUDIA



COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 183 c. 7, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 123 del 25/02/2021,

con oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Dr.ssa LATERZA MONICA CLAUDIA in data 26/02/2021.

Alezio, lì 26/02/2021.

IL RESPONSABILE

Dr.ssa LATERZA MONICA CLAUDIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 5 del 02/04/2021



COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

NOTA DI PUBBLICAZIONE N.335

Il 21/04/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 5 del 02/04/2021 con oggetto:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 02/04/2021.
Diventerà esecutiva in data : 01/05/2021.

Alezio, lì 21/04/2021

Il Firmatario della pubblicazione
DELLA BONA ADRIANA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.